

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Inail

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro,

con sede legale in Roma, via IV Novembre, 144

nella persona di

Federmeccanica

Federazione dell'Industria Metalmeccanica Italiana

con sede legale in Roma, Piazzale Benito Juarez, 14

nella persona di

Assistal

Associazione nazionale costruttori di impianti

con sede legale in Milano, Viale Francesco Restelli, 3

nella persona di

Fiom-Cgil

Federazione impiegati operai metallurgici

con sede legale in Roma, Corso Trieste 36,

nella persona di

Fim-Cisl

Federazione italiana metalmeccanici

con sede legale in Roma, Corso Trieste 36,

nella persona di

Uilm-Uil

Unione italiana lavoratori metalmeccanici

con sede legale in Roma, Corso Trieste 36,

nella persona di



FEDERMECCANICA

ASSISTAL



INAIL
INTEGRAZIONE NAZIONALE
ASSICURAZIONE INfortuni

Di seguito dette anche "parti"

PREMESSO CHE

- il d.lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell'Inail, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali;
- il quadro normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) colloca l'Inail nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, rafforzandone e ampliandone le attribuzioni e le competenze;
- il d.l. 78/2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il coordinamento stabile delle attività previste dall'art. 9 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. ha conferito all'Inail le funzioni di unico ente pubblico del sistema istituzionale con compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- l'Inail persegue le finalità prevenzionali privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale, in particolare con le Associazioni rappresentative delle parti sociali, datoriali e sindacali;
- per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali, l'Inail esercita le proprie competenze in materia di prevenzione anche attraverso la stipula di convenzioni, contratti, protocolli e accordi di collaborazione con partner di comprovata competenza e qualificazione;
- Federmeccanica, Assistal, Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil, con il rinnovo del Contratto nazionale di lavoro del 26 novembre 2016 hanno condiviso di adottare un nuovo approccio al tema della Salute e Sicurezza sul lavoro ed hanno introdotto numerosi elementi innovativi che prevedono azioni formative e informative, da realizzarsi sempre con il pieno coinvolgimento di tutte le parti interessate, da svolgere sia a livello nazionale che territoriale e aziendale per sviluppare e diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro;
- Federmeccanica, Assistal, Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil, al fine di perseguire al meglio tali obiettivi hanno concordato di istituire una Commissione paritetica nazionale sui temi della Sicurezza sul lavoro.



PRESO ATTO CHE

Sono obiettivi comuni delle parti lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e la realizzazione di attività e progetti volti alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali.

CONSIDERATO CHE

- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa;
- le sinergie tra Inail e Federmeccanica, Assistal, Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil, costituiscono una modalità funzionale per fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza sul lavoro nel settore metalmeccanico e della installazione di impianti;
- è obiettivo condiviso dalle parti la trasferibilità dei prodotti/progetti realizzati nell'ambito del presente protocollo al fine di renderli applicabili e disponibili nei settori a cui gli stessi fanno riferimento. A tal fine, può rendersi necessario il coinvolgimento dei competenti soggetti istituzionali che insieme ad Inail fanno parte del "sistema di promozione della salute e sicurezza".

TUTTO CIÒ PREMESSO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:


ARTICOLO 1

OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE

Con il presente Protocollo d'intesa sono definiti gli ambiti e le modalità di attuazione delle attività finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e alla diffusione della cultura della sicurezza che le parti intendono realizzare congiuntamente, quali, in particolare, quelle di seguito elencate:

1. elaborazione di uno studio medico-statistico sugli infortuni e sulle malattie professionali nel settore metalmeccanico e della installazione di impianti;
2. studio ed elaborazione di un modello condiviso finalizzato alla mappatura dei quasi incidenti;
3. definizione di azioni di prevenzione finalizzate alla diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro afferenti i diversi comparti;
4. progettazione di iniziative di carattere informativo/formativo volte alla promozione e diffusione dei valori e della cultura della salute e sicurezza nel lavoro;
5. individuazione e diffusione di buone pratiche in materia di salute sicurezza e prevenzione.

Tali ambiti di collaborazione saranno regolati attraverso la stipula di specifici accordi attuativi, adottati sulla base del presente Protocollo d'intesa, ai quali si applicano le previsioni contenute nei successivi articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, salvo il caso in cui le attività da realizzare comportino esclusivamente apporti di natura professionale delle parti, che troveranno apposita evidenza nell'ambito di



specifici report, a cura del Comitato paritetico di coordinamento di cui al successivo articolo 2.

ARTICOLO 2

COMITATO PARITETICO DI COORDINAMENTO

Il Comitato paritetico di coordinamento, composto da otto referenti, di cui tre individuati dall'Inail e cinque individuati rispettivamente da Federmeccanica, Assistal, Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil, svolge le funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio dei risultati in relazione alle attività oggetto della collaborazione, di cui all'articolo 1; altresì, tale Comitato individua e propone specifiche attività progettuali che, ove ricorrano le condizioni di cui al precedente articolo 1, saranno oggetto di successivi accordi attuativi.

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DELLE PARTI

Le parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali e a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per la realizzazione delle iniziative progettuali e dei piani operativi derivanti dal presente Protocollo d'intesa, in una logica di compartecipazione in relazione agli aspetti economici, come indicato al successivo art.4.


Le parti, inoltre, si impegnano a realizzare le iniziative progettuali con l'obiettivo della replicabilità e della più ampia ricaduta dei risultati perseguiti in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nella filiera di interesse.

ARTICOLO 4

ACCORDI ATTUATIVI

Ciascun accordo attuativo di cui all'articolo 1 dovrà indicare:

- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- la composizione del tavolo di gestione con indicazione dei referenti per Inail, Federmeccanica, Assistal, Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil;
- i profili professionali/amministrativi dei componenti del suddetto tavolo di gestione;
- i tempi e le modalità di rendicontazione, nonché gli oneri in termini di risorse economiche, finanziarie e strumentali necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell'accordo attuativo, ripartiti in logica di compartecipazione, espressa in percentuale, in ragione della rappresentanza dei componenti delle parti all'interno del Comitato paritetico di coordinamento;
- i locali e le strutture destinate allo svolgimento delle iniziative, nel rispetto dei regolamenti interni dei soggetti sottoscrittori;
- la durata, che non può superare quella del presente Protocollo d'intesa.



ARTICOLO 5

TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo d'intesa nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo d'intesa, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia (d.lgs. n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni) ed in conformità al Regolamento europeo per la protezione dei dati personali 2016/679, adottando, se necessario, le procedure e le misure che la normativa richiamata prevede nell'ambito delle successive fasi attuative.

ARTICOLO 6

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Inail, in considerazione del taglio scientifico dei prodotti, elaborati nell'ambito della collaborazione di cui al presente Protocollo d'intesa e dell'interesse pubblico che i prodotti stessi rivestono, acquisisce ogni diritto, riconosciuto dalla normativa vigente, inerente alle opere realizzate e sviluppate, coordinandone la realizzazione e mettendo in campo, attraverso le proprie professionalità, le peculiari competenze specialistiche.

La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata senza scopo di lucro, neanche indiretto, dalle parti, per finalità di studio, di ricerca e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico anche attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell'elaborazione.

ARTICOLO 7


COPERTURA ASSICURATIVA

Le parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Protocollo d'intesa.

ARTICOLO 8

DURATA

Il presente Protocollo d'intesa, salvo interruzioni delle attività dovute a causa di forza maggiore, avrà durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione.



ARTICOLO 9

RECESSO UNILATERALE

Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d'intesa previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata o con raccomandata con ricevuta di ritorno.

ARTICOLO 10

TUTELA DELLA RISERVATEZZA


Le parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Protocollo ("Informazioni Confidenziali"), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto, per tutta la sua durata.

La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L'assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell'informazione come "riservata", se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.

Resta inteso tra le parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata "confidenziale" secondo le previsioni del presente atto può cessare di essere tale dal momento in cui l'informazione:

- i. diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l'ha ricevuta nell'ambito del presente atto;
- ii. viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti;
- iii. viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione.

Le parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle informazioni confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.



La parte che riceve le informazioni confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie informazioni confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore comunque ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

ARTICOLO 11 CONTROVERSIE

Per eventuali controversie in ordine al presente Protocollo d'intesa è competente il Foro di Roma.

ARTICOLO 12 REGISTRAZIONE

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni a cura e spese della parte richiedente.

Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.

FIRENZE, - 8 GIU. 2018

Per Federmeccanica

Per Inail

Per Assistal

Per Fiom-Cgil

Per Fim-Cisl

Per Uilm-UIL